



ITAS Sinergy
Assicurazione multirischio per gli impianti fotovoltaici

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ITAS Sinergy / Mod. X5023.0

Edizione 06/2019



Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari".

INDICE

GLOSSARIO	3
NORME DI CARATTERE GENERALE	7
SEZIONE A – DANNI DIRETTI	9
 COSA È ASSICURATO	9
GARANZIE BASE	9
GARANZIE OPZIONALI.....	10
 COSA NON È ASSICURATO	13
ESCLUSIONI COMUNI.....	13
 LIMITI DI COPERTURA.....	15
SEZIONE B – DANNI INDIRETTI	17
 COSA È ASSICURATO	17
GARANZIE BASE	17
 COSA NON È ASSICURATO	17
ESCLUSIONI COMUNI.....	17
 LIMITI DI COPERTURA.....	18
SEZIONE C – RESPONSABILITA’ CIVILE.....	20
 COSA È ASSICURATO	20
GARANZIE BASE	20
GARANZIE OPZIONALI.....	20
 COSA NON È ASSICURATO	21
ESCLUSIONI COMUNI.....	21
ESCLUSIONI RELATIVE ALLA ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT).....	22
ESCLUSIONI RELATIVE ALLA ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)	22
ESCLUSIONI RELATIVE ALLA ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (RCP).....	23
 LIMITI DI COPERTURA.....	23
SEZIONE D - IN CASO DI SINISTRO.....	25
DANNI DIRETTI, DANNI INDIRETTI.....	25
DANNI DIRETTI	27
DANNI INDIRETTI	28
RESPONSABILITÀ CIVILE	28
CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL’ITAS MUTUA -	
ESTRATTO DELLO STATUTO	30

GLOSSARIO

ACCIDENTALE

un fatto improvviso, casuale ed imprevedibile.

ACCUMULATORE

Dispositivo che permette di immagazzinare in apposite batterie l'energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico, per poi riutilizzarla anche in momenti successivi a seconda delle proprie esigenze, senza obbligo di scambio in rete.

ADEGUATA RECINZIONE

Recinzione saldamente ancorata al terreno dotata di ingresso chiuso a chiave, atta a presidiare l'impianto.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ALLAGAMENTO

La presenza di acqua che si è accumulata in un luogo normalmente asciutto:

- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché e ad infiltrazioni di acqua dal terreno.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

AUTOCONSUMO

Energia prodotta dall'impianto assicurato, utilizzata direttamente dall'assicurato e definibile come differenza tra energia prodotta dall'impianto assicurato e quella immessa in rete.

BOS (BALANCE OF SYSTEM)

Il complesso dei sistemi ausiliari e di tutti i dispositivi necessari al funzionamento dell'impianto fotovoltaico e al trasferimento dell'energia. Sono anche compresi eventuali accumulatori elettrici.

CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Caso in cui l'energia elettrica viene immessa nella rete elettrica.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

DANNI "SERIALI"

Una pluralità di sinistri che si sono originati da uno stesso difetto, che si sono manifestati in tempi diversi anche in più anni.

ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche dell'assicurato e/o immessa nella rete elettrica.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

EVENTI ATMOSFERICI

Fenomeno provocato dal vento e quanto da esso trasportato, uragano, tromba d'aria, bufera, tempesta pioggia, grandine, gelo, sovraccarico neve, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti posti nelle vicinanze. Convenzionalmente non si considera evento atmosferico l'inondazione, l'alluvione, l'allagamento.

EVENTI SOCIOPOLITICI

Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, escluso terrorismo e furto.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile sulla quale è installato l'impianto fotovoltaico o solare termico.

FRANCHIGIA

La parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'assicurato.

FURTO

L'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri, violando le difese esterne e le chiusure, se previste nelle condizioni di polizza, mediante rottura/scasso.

GRANDINE

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

IMPIANTO A BARRIERA ACUSTICA

Impianto fotovoltaico integrato ad una barriera antirumore, che permette di ridurre il rumore e l'inquinamento ambientale causato dal flusso di veicoli producendo energia elettrica. I moduli sono alloggiati su struttura pressoché verticale in adiacenza di aree a alta intensità di traffico di mezzi pesanti.

IMPIANTO CON INSEGUITORI

Insieme di moduli collegati a struttura metallica, allacciata a tracker (motore di rotazione), posto sulla sommità di una struttura metallica.

IMPIANTO CON INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA (C.D. INTEGRATO)

Impianto con moduli ubicati su superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione. In questo caso i moduli devono sostituire elementi costituenti l'edificio o la struttura stessa; ad es. devono essere elementi della copertura del tetto, della facciata.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico, costituito da un insieme di pannelli fotovoltaici connessi elettricamente tra loro in serie o in parallelo e installati meccanicamente nella loro sede di funzionamento, BOS (balance of system), impianti di allarme/antintrusione realizzati esclusivamente a protezione dell'impianto fotovoltaico.

IMPIANTO NON INTEGRATO O A TERRA

Impianto con moduli ubicati al suolo.

IMPIANTO PARZIALMENTE INTEGRATO

Impianto collocato sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.

IMPIANTO SOLARE TERMICO

Insieme di collettori solari in grado di catturare il calore dell'energia solare e utilizzarlo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.

IMPIANTO SU SERRE

Insieme di moduli fotovoltaici che costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura.

IMPIANTO SU TETTOIE - PENSILINE

Per "pensiline" si intendono strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali (sono escluse le strutture realizzate in ampi spazi aperti che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici).

Per "tettoie" si intendono strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi.

INCOMBUSTIBILI

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INONDAZIONE, ALLUVIONE

Fenomeno di esondazione dovuto ad eventi eccezionali non rientranti nella normalità.

INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE

Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali quali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento dell'assicurato.

INTERMEDIARIO

Agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza.

INVERTER

Dispositivo elettronico statico in grado di convertire corrente continua in corrente alternata.

KWP

Kilowatt picco: la potenza massima erogata dal pannello in condizioni ottimali.

MACCHINARIO

L'impianto fotovoltaico e/o l'impianto solare termico.

MASSIMALE

L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non è in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.

PANNELLO

Unità minima costituita da una struttura rigida ancorabile al suolo o ad un edificio, comprensiva di base fissa o mobile ad uno o due gradi di libertà.

PARTITA

Insieme delle cose assicurate con una unica somma assicurata

PERIODO DI INDENNIZZO

Il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata specificata nella "Scheda di polizza", durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

POTENZA NOMINALE

È la potenza dell'impianto come da progetto, che corrisponde alla somma delle potenze nominali di tutti i moduli costituenti l'impianto.

PREMIO:

La somma dovuta dal contraente alla Società.

PRIMO RISCHIO

La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare del danno, della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.

PRESCRIZIONI TECNICHE E VERIFICHE IMPOSTE DAL GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI (GSE S.P.A.)

Sono quelle riportate nell'allegato 1 del Decreto "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" del Ministero dello Sviluppo Economico approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°45/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale nel rispetto delle Norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere come previsto dall'art. 2049 Codice civile.

RAPINA

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art.628 Codice penale).

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

RISARCIMENTO

La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l'assicurato sia responsabile.

SABOTAGGIO ORGANIZZATO

Un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

SCAMBIO SUL POSTO

Caso in cui l'energia elettrica viene resa disponibile alle utenze elettriche dell'assicurato.

SCASSO

Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili che contengono i beni assicurati.

SCOPERTO

La parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

ITAS Mutua che presta l'assicurazione, come risulta dalla polizza sottoscritta dalle parti.

SOVRACCARICO NEVE

Fenomeno di accumulo provocato da precipitazioni nevose, da valanghe e/o slavine.

STABILIMENTO DELL'ASSICURATO

Il sito o l'area perimetrata, sottoposta al controllo dell'assicurato, nella quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono i macchinari.

TARIFFA INCENTIVANTE

La remunerazione integrativa per kWh spettante agli impianti fotovoltaici ammessi come previsto dai seguenti Decreti "Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare": del Ministero delle Attività produttive del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 (1° conto energia), del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 (2° conto energia), del 6 agosto 2010 (3° conto energia), del 5 maggio 2011 (4° conto energia) e del 5 luglio 2012 (5° conto energia).

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

TERRORISMO

Un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

VALORE INTERO

La forma di assicurazione per la quale la Società copre la totalità delle cose assicurate; la somma assicurata deve quindi corrispondere all'intero loro valore. In caso di importo inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni come previsto dall'art. 1907 del Codice civile.

NORME DI CARATTERE GENERALE

1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 Codice civile.

1.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.4 - Aggravamento del rischio

Il contraente o l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come previsto dall'art. 1898 Codice civile.

1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell'assicurato come previsto dall'art. 1897 Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.6 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quella assicurata a ciascuna partita nell'ambito della sezione interessata al sinistro.

1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduto.

1.8 - Durata del contratto, proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata del contratto è indicata sulla scheda di polizza.

Il contratto può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica" e può avere durata annuale o poliennale.

Nel caso di TACITO RINNOVO, il contratto di assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale, e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'articolo seguente.

Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al "periodo di assicurazione", questo si intende della durata di un anno. Se però l'assicurazione è stata stipulata per una minore durata, il "periodo di assicurazione" coincide con la durata del contratto.

1.9 - Disdetta dell'assicurazione

Entrambe le Parti possono disdire il contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

1.10 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il contraente o l'assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

1.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

1.12 - Legge applicabile e rinvio alle norme di legge

Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società.

1.14 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose oggetto dell'assicurazione e **l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

SEZIONE A – DANNI DIRETTI

COSA È ASSICURATO

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art.2.4). Si precisa che le garanzie sono prestate a "valore intero" a meno che non sia specificato che siano a "primo rischio".

GARANZIE BASE

2.1.1 – Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all'impianto assicurato, collegato alla rete, collaudato e pronto per l'uso al quale è destinato, anche se di proprietà di terzi, nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento, accidentale, improvviso e impreveduto, qualunque ne sia la causa, salvo quanto previsto dall'art. 2.3 – Esclusioni.

Si precisa inoltre che l'impianto assicurato deve aver superato tutte le verifiche e rispettato le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.).

Se i pannelli non sono certificati e se i macchinari assicurati non hanno superato tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'assicurato non avrà diritto all'indennizzo.

Si precisa che, **per un periodo massimo di 120 giorni**, la garanzia vale anche per gli impianti installati, ma non ancora collaudati e/o allacciati alla rete del Gestore, ad esclusione degli impianti per i quali sia prestata una garanzia CAR e/o EAR.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa altresì, sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo sottoindicati, le spese necessariamente sostenute per:

- 1)** demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino ed idoneo luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro;
- 2)** rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio – il macchinario assicurato non colpito dal sinistro o parzialmente danneggiato a seguito dello stesso.

Relativamente alle spese di cui ai precedenti punti 1) e 2):

- **sono esclusi i residui del sinistro radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni";**
- non è operante il disposto di cui all'art. 5.10 - Assicurazione parziale e le stesse saranno rimborsate con le limitazioni indicate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art.2.4), fermo restando il disposto dell'art. 1.6 - Limite massimo di indennizzo.

2.1.2 – Eventi sociopolitici

La Società risponde di tutti i danni materiali e diretti alle cose assicurate che si sono verificati in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, **con avvertenza che, se l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al primo comma anche se si sono verificati durante il suddetto periodo.**

2.1.3 – Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

La Società e il contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta, entro 15 giorni dalla efficacia della disdetta, si provvederà al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con questa clausola al tasso annuo dello 0,05‰.

2.1.4 - Macchinario in Leasing

Se i macchinari in uso all'assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore la Società garantisce i beni medesimi:

- a. per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- b. per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

GARANZIE OPZIONALI

2.2.1 - Garanzia "Fenomeno Elettrico/Guasti"

A parziale deroga dell'art. 2.3 – Esclusioni lettera c) punto 24), ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali meccanici, elettrici ed elettronici propri del macchinario assicurato, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.

a) Sono esclusi i danni:

- **a parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, guarnizioni, rivestimenti e quant'altro di simile;**
- **che si sono verificati in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni che si sono verificati in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate.**

b) Sono altresì esclusi:

i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici del macchinario assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- **controlli di funzionalità;**
- **manutenzione preventiva;**
- **eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
- **eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) che si sono verificati durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.**

c) Per quanto concerne i danni "seriali" derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio, gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola:

- 1° sinistro: 100% dell'indennizzo**
- 2° sinistro: 75% dell'indennizzo**
- 3° sinistro: 50% dell'indennizzo**
- 4° sinistro: 30% dell'indennizzo**
- dal 5° sinistro: no indennizzo.**

2.2.2. – Furto a "Primo Rischio"

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.3 – Esclusioni lettera a) punto 2), risponde dei danni derivanti dal furto delle cose assicurate.

L'assicurazione di cui alla presente garanzia opzionale è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 5.10 - Assicurazione parziale.

L'assicurazione comprende:

- la rapina avvenuta nell'area indicata in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nell'area stessa;
- il caso in cui l'assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Sia la minaccia e/o la violenza, che la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dell'area indicata in polizza.

Sono esclusi i danni agevolati dall'assicurato o dal contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali l'assicurato o il contraente deve rispondere, compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

Sono esclusi dalla copertura i cavi di rame non interrati.

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il contraente o l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Relativamente agli impianti di potenza inferiore a 200 kWp la garanzia opera come segue:

L'operatività della presente garanzia opzionale è subordinata alla presenza delle seguenti misure di sicurezza:

a) per impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kWp:

- per impianti posti a terra o su tetto, o tettoia, o pensilina, di altezza inferiore a 4 metri: esistenza di adeguata recinzione metallica o sistema equivalente (es. calcestruzzo armato o laterizio) di altezza non inferiore a 1,80 metri;
- a parziale deroga del punto precedente ed esclusivamente per impianti installati a tetto sul fabbricato costituente dimora abituale dell'assicurato, non è richiesta la recinzione metallica o sistema equivalente, purché il tetto su cui è installato l'impianto sia posto ad un'altezza non inferiore a 4 metri;

b) per impianti di potenza superiore a 20 kWp:

- per impianti posti a terra o su tetto, o tettoia, o pensilina, di altezza inferiore a 4 metri: dovrà essere presente adeguata recinzione metallica o sistema equivalente (es. calcestruzzo armato o laterizio) di altezza non inferiore a 2,00 metri;
- sia installato, attivo e funzionante un sistema di allarme del tipo a microonde o infrarossi, a protezione dell'intero perimetro dell'impianto. L'allarme dovrà essere costantemente collegato in remoto con le Forze dell'Ordine o con una centrale operativa di pronto intervento (autorizzata come previsto dal T.U.L.P.S. come da Regio Decreto 6 maggio 1940, n.625 e successive modifiche) che intervenga presso l'impianto, in caso di allarme o anomalie, entro un tempo massimo di 60 (sessanta) minuti, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Tale circostanza deve essere dimostrabile fornendo evidenza dell'avvenuto intervento nei tempi previsti, tramite apposito sistema di rilevamento/registrazione posto in sito;

c) per tutti gli impianti, ad eccezione degli impianti integrati a tetto, ai fini dell'operatività della sola garanzia furto, esistenza di almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa:

- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o con testa antimanomissione/antifurto o resi non svitabili mediante opportuni sistemi;
- tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti.

In caso di assenza o non operatività dei sopraelencati sistemi di sicurezza la copertura della presente garanzia opzionale è da intendersi non operante.

Relativamente agli impianti di potenza pari o superiore a 200 kWp la garanzia opera come segue:

L'operatività della presente garanzia opzionale è subordinata alla presenza delle seguenti misure di sicurezza:

a) per impianti posti a terra o tetto, o tettoia, o pensilina, o serra di altezza inferiore a 4 metri, esista adeguata recinzione metallica o sistema equivalente (es.: calcestruzzo armato o laterizio) di altezza non inferiore a 2 metri;

b) l'autore del reato abbia asportato gli enti assicurati violando le difese esterne mediante rottura/scasso oppure per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) sia installato, attivo e funzionante un sistema di allarme del tipo a microonde o infrarossi, a protezione dell'intero perimetro dell'impianto. L'allarme dovrà essere costantemente collegato in remoto con le Forze dell'Ordine o con una centrale operativa di pronto intervento (autorizzata come previsto dal T.U.L.P.S. come da Regio Decreto 6 maggio 1940, n.625 e successive modifiche) che intervenga presso l'impianto, in caso di allarme o anomalie, entro 30 minuti dalla ricezione dell'allarme stesso. Tale circostanza deve essere dimostrabile fornendo evidenza dell'avvenuto intervento nei tempi previsti, tramite apposito sistema di rilevamento/registrazione posto in sito;

d) relativamente ai pannelli fotovoltaici, il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto è fissato ed esista, se l'impianto non è integrato, almeno uno dei seguenti accorgimenti di difesa:

1. tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati o con testa antimanomissione/antifurto o resi non svitabili mediante opportuni sistemi;
2. tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti.

In aggiunta ai precedenti punti e relativamente ai cavi di rame per impianti ubicati a terra, l'operatività della presente garanzia opzionale è subordinata alla presenza di una delle seguenti ulteriori misure di sicurezza/prevenzione:

e) copertura dei pozzetti ribassati rispetto al terreno circostante con ghiaia, sabbia o terriccio, a seconda della superficie dove sono posizionati in modo che non possano essere

individuati ad occhio nudo se non tramite mappatura dell'impianto e riempimento degli stessi con materiale inerte (sabbia, argilla o ghiaia media);

- f) posizionamento sopra i pozzetti di manufatti in calcestruzzo di peso non inferiore a 225 kg rimovibili esclusivamente mediante l'utilizzo di appositi mezzi meccanici di sollevamento;
- g) applicazione di getti di calcestruzzo direttamente sui pozzetti rimovibili solamente tramite mezzi meccanici.

La Società e il contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta, entro 15 giorni dalla efficacia della disdetta, si provvederà al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta al tasso indicato nella Scheda di Polizza.

2.2.3 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici.

Sono esclusi i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina,
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché si siano verificati a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

2.2.4 - Terremoto

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.3 - Esclusioni lettera c) punto 19), risponde dei danni materiali e diretti subiti dall'impianto/i assicurato/i per effetto di terremoto.

Relativamente agli impianti fotovoltaici a tetto, la presente garanzia è prestata a condizione che detti impianti siano installati su edifici antisismici (Legge 64, 2 febbraio 1974).

2.2.5 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.3 - Esclusioni lettera c) punto 19), risponde dei danni materiali e diretti subiti dall'impianto/i assicurato/i per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Restano comunque esclusi i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno direttamente causati all'impianto/i assicurato/i anche se conseguenti ad inondazioni, alluvioni od allagamenti.

2.2.6 - Ricorso terzi e/o locatari

L'assicurazione di cui alla presente garanzia opzionale è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 5.10 - Assicurazione parziale.

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, **fino alla concorrenza del massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di un sinistro all'impianto fotovoltaico assicurato, indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, oppure in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, come previsto dall'art. 2359 Codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

2.2.7 - Cedimento, franamento e smottamento del terreno

La Società si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da cedimento, franamento e smottamento del terreno comunque occasionati.

2.2.8 – Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta)

L'assicurazione di cui alla presente garanzia opzionale è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 5.10 - Assicurazione parziale.

In aggiunta al limite indicato all'art. 2.1.1 – Rischi assicurati punti 1 e 2, la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino ed idoneo luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie - **esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni.**

2.2.9 – Onorario periti

L'assicurazione di cui alla presente garanzia opzionale è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 5.10 - Assicurazione parziale.

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il contraente avrà scelto e nominato conformemente a quanto indicato all'art. 5.2 – Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del contraente a seguito di nomina del terzo perito.

COSA NON È ASSICURATO

ESCLUSIONI COMUNI

2.3 – Esclusioni**a) Sono esclusi i danni:**

- 1) **causati da o dovuti a dolo del contraente, dell'assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata o dei loro amministratori;**
- 2) **causati da o dovuti a furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;**
- 3) **che si sono verificati in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, serrata, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;**
- 4) **che si sono verificati in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 5) **causati da o dovuti a:**
 - a) **virus informatici di qualsiasi tipo;**
 - b) **accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'assicurato, non autorizzati dall'assicurato stesso;**
 - c) **cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;**
anche qualora conseguenti a atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- 6) **causati da o dovuti all'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:**
 - a) **riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;**
 - b) **acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;**
 - c) **acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.**
- 7) **di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.**

b) Sono esclusi i danni subiti da:

- 8) **cose o parti di esse, in fase di costruzioni, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;**

- 9) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall'ubicazione dell'impianto;
- 10) pannelli "stand alone" utilizzati ad esempio per l'alimentazione di segnalazioni od illuminazione stradale o per qualsiasi altra destinazione d'uso;
- 11) enti/beni che non hanno superato tutte le prescrizioni tecniche e verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.);
- 12) pannelli fotovoltaici non certificati come previsto dalle norme CEI, IEC, EN in vigore;
- 13) beni che non siano stati ancora collaudati e dichiarati pronti all'uso, con accettazione da parte dell'assicurato degli stessi senza riserva alcuna;
- 14) inverter in esercizio da oltre 10 anni;
- 15) fabbricati sottostanti impianti a tetto;
- 16) terreni, boschi, alberi, coltivazioni, flora e fauna in genere;
- 17) enti/beni in leasing o noleggiati di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se (ed in quanto) assicurati da altre polizze.

c) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- 18) atti vandalici e dolosi in assenza delle misure di sicurezza previste dall'art. 2.2.2. Furto a "Primo Rischio". In caso di assenza o non operatività delle predette misure di sicurezza la copertura per le garanzie sopra indicate è da intendersi non operante;
- 19) eruzione vulcanica, terremoto, maremoto, bradisismo, mareggiata, maree e penetrazione di acqua marina, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine, inondazioni, alluvioni, allagamento;
- 20) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- 21) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del "macchinario", inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate, nonché confische o requisizioni in genere;
- 22) difetti di cui il contraente, l'assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, oppure ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- 23) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore, venditore, locatore e/o manutentore degli impianti assicurati;
- 24) guasti meccanici, elettrici ed elettronici propri del macchinario assicurato;
- 25) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del contraente o dell'assicurato;
- 26) mancata e/o anormale manutenzione;
- 27) errori di progettazione, di calcolo, e/o di realizzazione, uso di macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che non ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente esclusa;
- 28) deterioramento, deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, torsione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- 29) aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;
- 30) assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondazioni, di pareti, di pavimenti, di solai, di tetti, crolli, collasso strutturale, cedimenti di terreno, assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario";
- 31) sospensione o interruzione o anormale produzione o fornitura di energia, gas, acqua. Laddove ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- 32) che si sono verificati in conseguenza di lavori di montaggio, collaudo, smontaggio, manutenzione, revisione di macchinario; lavori di costruzione, modifica, trasformazione di fabbricati, quali ad esempio lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
- 33) che si sono verificati in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni che si sono verificati in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;

- 34) impianti installati su tetto di fabbricati vuoti, inoccupati, abbandonati;
 35) difetti di rendimento;
 36) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; funzionamento improprio del macchinario ed esperimenti e/o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
 37) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
 38) impiego di esplosivi in genere;
 39) dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
 40) umidità, brina e condensa, stilocidio, infiltrazione, siccità, batteri, muffa, animali, insetti e vegetali in genere, contaminazione;
 41) dovuti a sovraccarico di neve se i moduli e gli impianti fotovoltaici non siano conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve.

LIMITI DI COPERTURA

2.4 – Limiti, scoperti e franchigie

Art.	Titolo	Franchigia in euro, per ogni sinistro	% scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)
2.1.1. Punti 1 e 2	Rischi Assicurati	n/a	n/a	10% della somma assicurata con il massimo di 150.000,00
2.1.2	Eventi sociopolitici	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza		Per impianti fino a 20 kWp: 100% della somma assicurata. Per potenze superiori dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza
2.1.3	Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza		Per impianti fino a 20 kWp: 100% della somma assicurata. Per potenze superiori dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza
2.2.1	Garanzia "Fenomeno Elettrico/Guasti"	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza		
2.2.1	Garanzia "Fenomeno Elettrico/Guasti" relativamente agli Accumulatori	n/a	Scoperto 20% con il minimo del 10% del valore dell'accumulatore e comunque non inferiore a € 1.000	
2.2.2	Furto a "Primo Rischio"	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza		
2.2.3	Eventi atmosferici	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza		Per impianti fino a 20 kWp: 100% della somma assicurata. Per potenze superiori dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza
2.2.4	Terremoto	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza		
2.2.5	Inondazioni alluvioni allagamenti	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza		Per impianti fino a 20 kWp: 100% della somma assicurata. Per potenze superiori dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza
2.2.6	Ricorso terzi e/o locatari	Vedere scheda di polizza		

2.2.7	Cedimento, franamento e smottamento del terreno	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza
2.2.8	Spese di demolizione e sgombero (in aumento)	Vedere scheda di polizza
2.2.9	Onorario Periti	Vedere scheda di polizza

SEZIONE B – DANNI INDIRETTI

COSA È ASSICURATO

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art.3.3.8).

GARANZIE BASE

3.1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni indiretti derivanti all'assicurato dalla forzata interruzione o riduzione dell'attività assicurata per effetto di un sinistro materiale e diretto dovuto ad un evento accidentale, improvviso e impreveduto, che colpisca l'impianto assicurato alla sezione Danni Diretti, **sempreché tale sinistro sia indennizzabile ai sensi delle garanzie ricomprese nella sezione Danni Diretti che risultano essere acquistate.**

Sono indennizzabili i danni indiretti anche in caso di non indennizzabilità del danno diretto perché già coperto per legge o per contratto dal fornitore, costruttore o manutentore, quando l'unica causa di non indennizzabilità dello stesso sia la copertura da parte del costruttore, fornitore o manutentore.

3.1.2 - Interruzione imposta dall'autorità

La Società risponde anche della perdita effettiva derivante da inattività in seguito a divieto di accesso, imposto dall'Autorità, ai beni assicurati alla sezione A – Danni Diretti, in conseguenza di un evento verificatosi e previsto nella suddetta sezione.

3.1.3 - Prolungamento periodo di inattività

La Società risponde delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali: regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

COSA NON È ASSICURATO

ESCLUSIONI COMUNI

3.2 - Esclusioni

Sono escluse le perdite di profitto conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività derivanti da un sinistro, anche se indennizzabile a termini della sezione Danni Diretti della presente polizza, causato da:

- mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

Sono escluse inoltre le:

- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

Sono escluse le perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- dolo del contraente, dell'assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- scioperi, serrate, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;

- mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.
In nessun caso la presente sezione sarà operante per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete del Gestore.

LIMITI DI COPERTURA

3.3.1 - Delimitazioni di garanzia

L'assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo e al netto delle franchigie **indicate nella Scheda di polizza**.

La decorrenza di tale periodo è a partire dal momento del sinistro.

3.3.2 - Somma assicurata annua

Per impianti operativi da meno di 1 anno la somma assicurata deve essere almeno pari al prodotto tra la produzione annua prevista (kWh) e la somma della Tariffa Incentivante e del prezzo di vendita al kWh contrattualizzato dal Cliente con il Gestore della rete.

Per impianti operativi da più di 1 anno la somma assicurata deve essere almeno pari al prodotto tra la produzione annua consuntiva dell'anno precedente (kWh) e la somma della Tariffa Incentivante e del prezzo di vendita al kWh contrattualizzato dal Cliente con il Gestore della rete.

3.3.3 - Decadenza della garanzia

L'assicurazione di cui alla presente sezione cesserà automaticamente nei casi di cessazione di attività, di fallimento dell'assicurato o di ammissione dello stesso alla procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di messa in liquidazione.

L'assicurato non sarà comunque liberato dall'obbligo del pagamento dei premi fino a quando non abbia dato opportuna comunicazione alla Società; è peraltro dovuto per intero il premio del periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione.

3.3.4 - Sottoassicurazione

In caso di sinistro, se la somma assicurata aumentata del 20% risulta inferiore all'importo ottenuto moltiplicando la produzione annua (kWh) per la somma della Tariffa Incentivante e del prezzo di vendita al kWh contrattualizzato dal Cliente con il Gestore della rete, l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione.

3.3.5 - Sospensione dell'assicurazione

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività.

Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.

3.3.6 - Franchigia

La franchigia indicata nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art.3.3.8) decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il sinistro, nel caso in cui siano stati rispettati i termini di denuncia di sinistro indicati all'art. 5.1 - Cosa deve fare l'assicurato.

La franchigia indicata nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art.3.3.8) decorrerà dalle ore 24 del giorno della denuncia del sinistro, nel caso cui non siano stati rispettati i termini di denuncia di sinistro indicati all'art. 5.1 - Cosa deve fare l'assicurato.

Nel caso di guasto o malfunzionamento ai dispositivi di controllo e di sicurezza, o di assenza degli stessi, i giorni di franchigia decorrono dal momento in cui il sinistro viene denunciato alla Società.

3.3.7 - Franchigia sulla polizza di riferimento

Se dall'assicurazione prestata con la sezione Danni Diretti fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito la sezione Danni Diretti risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dall'art. 3.3.1 - Delimitazioni di garanzia che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a termini della polizza, del danno diretto.

3.3.8 – Limiti, scoperti e franchigie

Art.	Titolo	Franchigia in euro, per ogni sinistro	% scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro	Limite di indennizzo
3.1.1	Oggetto dell'Assicurazione	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza		
3.1.2	Interruzione imposta dall'autorità	n/a	n/a	2 settimane
3.1.3	Prolungamento periodo di inattività	n/a	n/a	2 settimane
3.3.1	Delimitazioni di garanzia	Dipende dalla potenza dell'impianto – vedere scheda di polizza		

SEZIONE C – RESPONSABILITA' CIVILE

COSA È ASSICURATO

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art.4.4.3).

GARANZIE BASE

4.1.1 – Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

Relativamente all'attività inerente la proprietà e conduzione di un Impianto Fotovoltaico per la produzione e vendita di energia elettrica nell'ambito della convenzione relativa alle Energie Rinnovabili e/o proprietà e conduzione di un Impianto Solare, la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso o gravemente colposo di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS come previsto dall'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)** vale per i danni che avvengano nel mondo intero, **con esclusione di USA, Canada e loro possedimenti.**

4.1.2 – Inquinamento accidentale

La garanzia s'intende estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività desunta dalla polizza.

4.1.3 - Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

GARANZIE OPZIONALI

4.2.1 - Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)

Relativamente all'attività inerente la proprietà e conduzione di un Impianto Fotovoltaico per la produzione e vendita di energia elettrica nell'ambito della convenzione relativa alle Energie Rinnovabili e/o proprietà e conduzione di un Impianto Solare, a deroga del comma 1) dell'art. 4.3.2. - Esclusioni relative alla assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT), la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) come previsto dalle disposizioni di legge vigenti disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- 2) come previsto dal Codice civile, a titolo di risarcimento, di danni non rientranti nei casi di cui al punto 1) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o lesioni personali **che abbiano determinato un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 38/2000.

I titolari ed i soci dell'assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti. In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 del Codice civile da parte dell'INAIL, i prestatori di lavoro di cui alle norme citate al precedente punto 1) saranno considerati terzi.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS come previsto dall'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

L'assicurazione **Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)** vale per il mondo intero.

4.2.2 - Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti (RCP)

Relativamente all'attività inerente la proprietà e conduzione di un Impianto Fotovoltaico per la produzione e vendita di energia elettrica nell'ambito della convenzione relativa alle Energie Rinnovabili e/o proprietà e conduzione di un Impianto Solare, a deroga del comma 2) dell'art. 4.3.2. - Esclusioni relative alla assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) e del comma 1) dell'art. 4.3.3- Esclusioni relative alla

assicurazione Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (RCO), la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto di prodotti risultanti in polizza - per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Si precisa che il prodotto, per il quale l'assicurato riveste la qualifica di produttore, è l'energia elettrica.

L'assicurazione **Responsabilità Civile Prodotti (RCP)** vale per i prodotti, per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati nei territori di qualsiasi Paese (**esclusi USA e Canada**), e per i danni ovunque verificatisi.

COSA NON È ASSICURATO

4.3- Esclusioni

ESCLUSIONI COMUNI

4.3.1- Esclusioni comuni alle assicurazioni Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) - Responsabilità Civile Prodotti (RCP)

Sono esclusi i danni:

- 1) causati da o dovuti a dolo del contraente, dell'assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata o dei loro amministratori;
- 2) causati da o dovuti a furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
- 3) che si sono verificati in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, serrata, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- 4) che si sono verificati in occasione di atti di terrorismo;
- 5) che si sono verificati in occasione di atti di sabotaggio;
- 6) che si sono verificati in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 7) causati da o dovuti a:
 - a) virus informatici di qualsiasi tipo;
 - b) accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'assicurato, non autorizzati dall'assicurato stesso;
 - c) cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche qualora conseguenti a atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
- 8) causati da o dovuti all'impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - a) riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - b) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - c) acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
- 9) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni:

- 10) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

- 11) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- 12) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- 13) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, oppure in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- 14) di cui l'assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale come previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni;
- 15) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- 16) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- 17) cagionati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- 18) originati dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- 19) derivanti da campi elettromagnetici;
- 20) da detenzione o impiego di esplosivi;
- 21) che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 22) derivanti da obbligazioni di natura contrattuale/professionale liberamente assunte dal contraente o dall'assicurato.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

4.3.2- Esclusioni relative alla assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT)

Sono escluse le:

- 1) responsabilità civile verso prestatori di lavoro;
- 2) responsabilità civile prodotti.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni:

- 3) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- 4) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- 5) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 6) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, oppure in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- 7) alle cose collocate nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 8) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, se si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- 9) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- 10) che avvengano in USA, Canada e loro possedimenti.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

4.3.3- Esclusioni relative alla assicurazione Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (RCO)

È esclusa la:

- 1) responsabilità civile prodotti;

inoltre:

- 2) da tale assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali;

- 3) se, al momento del sinistro, l'assicurato non è in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, l'assicurazione non è efficace se l'omessa dichiarazione presso l'INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell'assicurato.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (RCP)

4.3.4- Esclusioni relative alla assicurazione Responsabilità Civile Prodotti (RCP)

È esclusa la:

- 1) responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

Sono esclusi dall'indennizzo:

- 2) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- 3) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- 4) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- 5) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- 6) i danni punitivi (come ad esempio i c.d. punitive or exemplary damages);
- 7) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

LIMITI DI COPERTURA

4.4.1 – Persone non considerate terzi ai fini della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione di cui all'art.4.1.1 – Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

- a) il coniuge, i genitori, i figli del contraente e/o dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando il contraente e/o l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera precedente;
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
- d) le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

4.4.2. - Relativamente alla assicurazione Responsabilità Civile Prodotti (RCP)

La garanzia di cui all'art. 4.2.2 -Assicurazione responsabilità civile prodotti (RCP) viene prestata alle seguenti condizioni:

a) Limiti di indennizzo

Premesso che il massimale indicato nella tabella "*Limiti, scoperti e franchigie*" (art. 4.4.3) rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori il massimale:

- i) per più sinistri che si sono verificati in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione;
- ii) per sinistri in serie, intendendosi per tali più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se che si sono manifestati in più prodotti.

b) Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

4.4.3 – Limiti, scoperti e franchigie

Art.	Titolo	Franchigia in euro, per ogni sinistro	% scoperto col minimo di euro, per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in euro o in percentuale)
4.1.1	Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	n/a	n/a	Vedere scheda di polizza
4.1.2	Inquinamento accidentale	n/a	Scoperto 10% con minimo € 5.000,00	5% del massimale di RCT con il massimo di € 250.000
4.1.3	Danni da interruzioni o sospensioni di attività	n/a	Scoperto 10% con minimo € 2.500,00	5% del massimale di RCT con il massimo di € 250.000
4.2.1	Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO)	Dipende dal massimale scelto dal contraente – vedere scheda di polizza		
4.2.2	Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti (RCP)	Dipende dal massimale scelto dal contraente – vedere scheda di polizza		

SEZIONE D - IN CASO DI SINISTRO

DANNI DIRETTI, DANNI INDIRETTI

5.1 - Cosa deve fare l'assicurato

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza come previsto dall'art. 1913 Codice civile.

Il contraente o l'assicurato deve altresì relativamente ai danni materiali e diretti:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società;
- b) fare, nei cinque giorni successivi, se il sinistro riguarda la garanzia furto o se è presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto alla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Il contraente o l'assicurato deve altresì, relativamente ai danni indiretti, esclusivamente laddove attivata la specifica sezione di polizza:

- e) eseguire con la dovuta diligenza, e permettere che siano eseguiti, tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro potesse causare all'attività dichiarata;
- f) fornire a sue spese alla Società entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti;
- g) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo come previsto dall'art. 1915 Codice civile.

Con riferimento alla garanzia di cui all'art. 2.2.6 - Ricorso terzi e/o locatari, qualora acquistata, l'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice civile.

Spetta al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.2- Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse e purché l'altra vi acconsenta, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

5.3 - Cosa devono fare i Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;**
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato od il contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.1 - Cosa deve fare l'assicurato;**
- 3) a) per i danni diretti:
verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando, escluso per l'assicurazione "primo rischio", il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui agli artt. 5.8 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e 5.9 - Assicurazione "valore a nuovo";
b) per i danni indiretti, esclusivamente laddove attivata la specifica sezione di polizza: determinare i dati previsti agli artt. 5.11 - Determinazione dell'indennizzo e 5.12 - Aggiustamenti.**
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni.**

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

5.4 - Esagerazione dolosa del danno

Il contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

5.5 - Accertamento e pagamento sinistri

Acquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall'adempimento degli obblighi per il Contraente e l'Assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, ITAS si impegna a comunicare all'Assicurato l'importo dell'indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.

Il termine di 90 giorni s'intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrali relativi alle cause del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.

Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'importo dovuto, ITAS provvederà al pagamento entro 30 giorni dall'accettazione da parte dell'Assicurato.

5.6 - Anticipo indennizzi

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione e relativamente ai sinistri di cui alle sezioni Danni Diretti e Danni Indiretti, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso. L'obbligazione della Società verrà in essere sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad Euro 500.000,00.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

5.7 – Buona fede

La mancata comunicazione da parte del contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

DANNI DIRETTI

5.8 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Il valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuto stimando il costo di rimpiazzo delle stesse con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

5.9 - Assicurazione "valore a nuovo"

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, a parziale deroga dell'art. 5.8 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
2. Agli effetti dell'art. 5.10 - Assicurazione parziale e 1907 del Codice civile, il supplemento di indennità, se la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. **Il "valore a nuovo" come su definito sarà applicato ai pannelli fotovoltaici fino al 10° anno di esercizio, agli accumulatori fino al primo anno di esercizio, e a tutti gli altri componenti dell'impianto fino al 5° anno di esercizio.**
Relativamente agli inverter con più di 5 anni di esercizio il calcolo dell'indennizzo tiene conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 20% per il 6° anno, 35% per il 7° anno, 50% per il 8° anno, 65% per il 9° anno, 80% per il 10° anno.
5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto gli impianti in stato di attività non assicurati nella forma a "primo rischio".
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

5.10 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte in base a quanto previsto dagli artt. 5.8 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e 5.9 - Assicurazione "valore a nuovo" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.

DANNI INDIRETTI

5.11 - Determinazione dell'indennizzo

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) si verifica la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nelle 2 settimane successive al sinistro, prima della riparazione;
- c) si determina la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) (in kWh/g); tale valore viene moltiplicato per la somma di c1 e c2 come sottodefiniti (in Euro/kWh):
 - c1) il prezzo di vendita al kWh alle ore 24 della data di accadimento del sinistro;
 - c2) il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al Conto Energia, e sue successive modifiche;
- d) l'indennizzo complessivo sarà pari al prodotto così ottenuto, moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, fermi la franchigia ed il limite previsti nella tabella "*Limiti, scoperti e franchigie*" (art. 3.3.8).

Nel caso in cui sussista *autoconsumo*, la determinazione del danno da interruzione di esercizio dell'impianto assicurato viene effettuata come segue:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/g), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:
 - nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell'impianto: le due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante, oppure
 - nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell'impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/g) che l'impianto è in grado di erogare nelle 2 settimane successive al sinistro, prima della riparazione.

La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:

1. il valore dell'incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il Gestore di Rete per la quota parte della produzione destinata alla vendita;
3. il prezzo di acquisto al kWh dovuto al Gestore di Rete per la quota parte della produzione destinata all'autoconsumo.

L'indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1., 2. e 3., moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, fermi la franchigia ed il limite previsti nella tabella "*Limiti, scoperti e franchigie*" (art. 3.3.8).

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo come sopra determinato.

Se il pagamento dell'indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'assicurato è tenuto alla restituzione alla Società dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

5.12 - Aggiustamenti

Nella determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 5.11 - Determinazione dell'indennizzo potranno apportarsi quegli aggiustamenti, cioè dei correttivi, che tengano conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione dell'indennizzo rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo decorrenti dalla data del sinistro se questo non fosse avvenuto. A titolo esemplificativo ma non limitativo si intendono: periodi di manutenzione, mancata cessione di energia per problemi dovuti alla rete, irraggiamento reale, ecc..

RESPONSABILITÀ CIVILE

5.13 - Cosa deve fare l'assicurato

Gli artt. 1.6, 1.10 comma III, 1.13, 1.14, non s'intendono operanti per sezione Responsabilità Civile.

In caso di sinistro, il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro dieci giorni da quando ne ha avuto

conoscenza come previsto dall'art. 1913 del Codice civile. Deve inoltre far seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

Se l'assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha il diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto come previsto dall'art. 1915 del Codice civile.

Ai fini della garanzia prevista dall'art. 4.2.1 - Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO), il contraente o l'assicurato deve denunciare, entro il termine suindicato, i sinistri:

1. che abbiano dato luogo ad inchiesta amministrativa come previsto dalle normative vigenti sugli infortuni sul lavoro;
2. per i quali abbia avuto notizia di procedimento penale;
3. per i quali abbia ricevuto formale richiesta di risarcimento da parte dall'infortunato o suoi aventi diritto e/o dall'Istituto assicuratore infortuni come previsto dagli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

5.14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti, ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda**. Se la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI - ASSICURATI DELL'ITAS MUTUA - ESTRATTO DELLO STATUTO

Art. 1 -Costituzione e Sede

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G. ».

L'ITAS Mutua ha sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici, 2. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 5 -Contribuzioni

Per il raggiungimento dello scopo sociale i Soci assicurati si obbligano a contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto.

La responsabilità dei Soci assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione.

La responsabilità dei Soci sovventori e dei Soci sovventori partner è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 11 - Vincolo sociale del Socio-Assicurato

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione. Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato. La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 26 -Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'ITAS Mutua spetta al Presidente, ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione solo in caso di urgenza o impedimento del Presidente, all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Direttore Generale.

Il Consiglio di amministrazione per gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito dell'area di competenza, può attribuire la rappresentanza legale ai Dirigenti.

La rappresentanza legale si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone precedentemente indicate, con la precisazione che con la firma abbinata di due dirigenti la rappresentanza legale si esercita unicamente in relazione alle aree di competenza degli stessi. Resta comunque salvo quanto diversamente deliberato dal Consiglio in relazione a particolari fattispecie.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione (sempre con le modalità di cui precedente comma).

Il Consiglio di amministrazione definisce il sistema delle procure e deleghe aziendali, attribuendo la rappresentanza della società anche a dipendenti o terzi con procure per singoli atti o categorie di atti contenenti le relative modalità di firma.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.